

Riscossione. Scaduto il termine del 21 aprile rimane la possibilità di attivare le dilazioni o chiedere di essere riammessi

Quattro chance dopo la rottamazione

Dall'autotutela alla rateazione i rimedi per chi non aderito alla sanatoria delle cartelle

PAGINA A CURA DI

Rosanna Acierno

Passato il termine di venerdì 21 aprile per la presentazione delle istanze di rottamazione delle cartelle esattoriali, per chi non ha voluto o potuto aderire è il momento di verificare le alternative disponibili. In particolare, si tratta di valutare se e come è possibile evitare o dilazionare il pagamento, e come inibire nuove azioni da parte dell'ente della riscossione.

L'istanza di autotutela

Se si ritiene che il carico affidato a Equitalia non sia dovuto, è sempre possibile chiederne l'annullamento all'ente impositore attraverso la presentazione di un'istanza di autotutela con cui si chiede di correggere l'errore. Non ci sono limiti temporali da rispettare, essendo sempre possibile presentare la domanda in carta semplice. Se poi il debito sarà annullato, in tutto o in parte, l'ente impositore invierà all'agente della riscossione lo "sgravio", cioè l'ordine di annullare il debito.

Inoltre, nell'ipotesi che non siano ancora spirati i termini per impugnare l'atto (60 giorni dalla notifica), è possibile proporre ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria competente (Commissione tributaria provinciale se il debito è erariale).

Infine, se le somme richieste sono state già pagate o sgravate o annullate con una sentenza del giudice o, ancora, prescritte è possibile, entro 60 giorni dalla notifica della cartella, chiedere all'agente della riscossione la sospensione delle misure cautelari, in attesa dell'esito delle verifiche con l'ente impositore.

Dilazione (anche parziale)

Chi non può pagare i debiti in un'unica soluzione, per inibire nuove azioni dell'agente della riscossione e ottenere la sospensione di quelle eventualmente già avviate, deve verificare la possibilità di ottenere un piano di dilazione.

L'istanza consente di scegliere gli atti da rateizzare: per gli importi fino a 60 mila euro, la di-

lazione viene concessa automaticamente, senza dimostrare lo stato di difficoltà economica. L'importo minimo di ciascuna rata, in base alle indicazioni di Equitalia, è pari a 50 euro.

Inoltre, è possibile richiedere una proroga della dilazione ottenuta, a condizione che non si sia verificata la decadenza; oppure, al verificarsi di determinate condizioni, un piano di dilazione "straordinario" sino a 120 rate mensili.

Riammissione

Nel caso in cui il contribuente sia decaduto da una precedente dilazione per il mancato pagamento di cinque o otto rate anche non consecutive, non tutto è perduto. Infatti, a seguito del Dl 113/2016, per le dilazioni concesse da Equitalia, il debitore decaduto può sempre essere riammesso se paga in un'unica soluzione le rate scadute, a prescindere dagli importi da rateizzare e senza dover dimostrare lo stato di difficoltà finanziaria.

Prescrizione

Per debiti molto vecchi, infine, è opportuno verificare l'intervenuta prescrizione o l'eventuale notifica di atti interruttivi.

Ai fini della riscossione le imposte sui redditi, l'Iva e l'Irap, nonché le imposte di registro e sulle successioni soggiacciono all'ordinario termine di prescrizione di dieci anni. Si prescrivono in cinque anni, invece, i contributi previdenziali e assistenziali, i tributi locali e i contributi consortili, così come le sanzioni tributarie.

Tuttavia, i termini si interrompono qualora dopo la notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo o dell'avviso di addebito Inps, l'agente della riscossione notifici atti successivi alla prima richiesta di pagamento delle somme come, ad esempio, il preavviso di fermo di beni mobili registrati, l'intimazione ad adempiere, la comunicazione di iscrizione di ipoteca o direttamente atti esecutivi, quali il pignoramento.

I passaggi chiave

1 SCADENZA DEI TERMINI PER IMPUGNARE

Il contribuente che non ha presentato l'istanza di rottamazione può in primis verificare se non sono già scaduti i termini per l'impugnazione di atti impositivi non ancora affidati all'ente della riscossione, di iscrizioni a ruolo o di atti della riscossione. Se il contribuente è venuto per la prima volta a conoscenza della pretesa erariale attraverso la consultazione dell'**estratto di ruolo**, è possibile ricorrere entro i **60 giorni** dalla data del suo rilascio se l'atto impositivo è stato notificato in maniera irregolare o non è stato affatto notificato

2 RICHIESTA DI PAGAMENTO RATEALE

Per bloccare le azioni dell'agente della riscossione, è opportuno verificare la possibilità di chiedere ed ottenere la concessione di un **piano di dilazione**. L'istanza consente di scegliere gli atti da rateizzare. Per gli importi fino a **60 mila euro**, la dilazione viene concessa automaticamente, senza dimostrare lo stato di difficoltà economica. L'**ammontare minimo** di ciascuna rata, in base alle indicazioni di Equitalia, è pari a **50 euro**. Una volta ricevuta l'istanza, l'agente non può disporre il **fermo amministrativo** o l'iscrizione di **ipoteca**

3 RIAMMISSIONE DOPO LA DECADENZA

Se il contribuente è decaduto da una precedente dilazione concessa dall'agente della Riscossione per il **mancato pagamento di cinque o otto rate** anche non consecutive, occorre verificare la possibilità di essere riammessi nuovamente al piano di rateazione. A seguito del Dl 113/2016 per le dilazioni concesse da Equitalia il debitore che risulta decaduto può sempre essere riammesso se paga in un'**unica soluzione le rate scadute**, a prescindere dagli importi da rateizzare e senza dover necessariamente dimostrare lo stato di difficoltà finanziaria

4 PRESCRIZIONE O NOTIFICA DI ATTI DI INTERRUZIONE

Per debiti risalenti nel tempo è opportuno verificare l'intervenuta **prescrizione** e l'eventuale **notifica di atti interruttivi**. Il diritto alla riscossione di imposte su redditi, Iva, Irap, imposta di registro e imposta di successione si prescrive in **dieci anni**, mentre quello di contributi previdenziali, tributi locali e sanzioni amministrative in **cinque anni**. I termini si interrompono qualora, prima del loro decorso, l'agente della riscossione notifici, dopo la prima richiesta, atti successivi, quali ad esempio il preavviso di fermo o l'intimazione ad adempiere